

tro rate mensili, mediante emissione di apposita carta monetata da sè garantita, dodici milioni di lire, corrispondenti ad una imposta di seicentomila lire all'anno per venti anni, che il Governo stesso sta per decretare, e che da lui verrà ceduta al comune medesimo. Questa imposta di seicentomila lire viene per ora distribuita sulle proprietà fondiarie dei paesi soggetti al Governo Veneto: il governo però e i municipii si concerteranno sul modo di ripartirla equamente ed opportunamente anche sul rimanente della popolazione col mezzo delle imposizioni indirette a giusto disgravio della proprietà fondiaria; e nello stesso modo il governo provvederà che i nuovi comuni, i quali verranno ad aggregarsi a questo stato, cacciato lo straniero, abbiano ad assumere la loro quota in proporzione delle loro forze e delle loro condizioni.

La grande maggioranza, che si trovò nella votazione di queste due patriottiche proposte, fa grande onore al Consiglio Comunale, che è interprete sincero del paese, e che è composto di quelle persone, sulle quali più direttamente e più fortemente cadrà il nuovo peso assunto da Venezia per sostenere la guerra della indipendenza italiana.

Noi chiamiamo su questi sforzi di Venezia l'attenzione dei nostri fratelli d'Italia, e speriamo che l'esempio dato dalla nostra città non sarà sterile.

È da osservarsi, che con la nuova operazione la carta monetata di Venezia da qui a quattro mesi sommerà a diciassette milioni di lire correnti. Sono tutti benissimo guarentiti senza dubbio; ma la massa sarebbe troppo grande se dovesse limitarsene la circolazione a poco più che alla città di Venezia. Fu perciò nel Consiglio Comunale opportunamente fatta la proposta, che s'impegnassero i governi italiani ad accettare nei loro erarii, ed a far accettare nei rispettivi stati questa moneta. Non correbbero alcun vero rischio, farebbero un atto di solidarietà italiana, e solleverebbero il commercio interno di Venezia da una parte di quella massa di carta che la imbarazzerebbe. — Ritorniamo su questo argomento; ma frattanto preghiamo anche i nostri confratelli ad occuparsene, affinchè la pubblica opinione dichiaratasi favorevole all'accettazione di una carta ottimamente sicura, renda più facile ai parlamenti italiani di secondare il desiderio che qui si espresse.

7 Novembre.

## SENTENZA

*del Consiglio di guerra Pontificio, nella seduta del giorno 7 novembre 1848,  
sulla causa d'insubordinazione con ingiurie reali.*

Nella causa contro *Pietro Zocca*, comune nella 4.<sup>a</sup> Compagnia 2.<sup>o</sup> Battaglione 4.<sup>a</sup> Legione, che ha per titolo — Insubordinazione con vie di fatto — contro il proprio Capitano, il Consiglio militare udito l'uditor militare nelle sue conclusioni, nelle quali avvisò doversi il *Zocca* ritenere responsabile d'insubordinazione con circostanze attenuanti: inteso il difensore, i testimonii ed il prevenuto, ch'ebbe per ultimo la parola, riu-